



Prot. 2009/180575

Versamento dell'imposta straordinaria dovuta per il rimpatrio o la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

Articolo 1

Versamento dell'imposta straordinaria dovuta per il rimpatrio o la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato

1. In relazione alle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione effettuate dal 1° al 15 dicembre 2009, il versamento dell'imposta straordinaria di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è eseguito dagli intermediari entro e non oltre il 18 dicembre 2009.

Motivazioni

L'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 ha disciplinato le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato (c.d. "scudo fiscale"), eseguite dal 15 settembre al 15 dicembre 2009, prevedendo, in esito alle citate operazioni, il versamento di un'imposta straordinaria sulle attività rimpatriate o regolarizzate.

Il citato articolo 13-bis, al comma 5, ultimo periodo, prevede che il Direttore dell'Agenzia delle Entrate possa stabilire, con proprio provvedimento, le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione di quanto disposto dal medesimo articolo.

Al riguardo, l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2009, n. 168 ha previsto il differimento all'anno 2010 del versamento di una parte dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2009 ed ha stabilito, inoltre, al comma 5, che le conseguenti minori entrate per l'anno 2009 fossero coperte da quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 13-bis del citato decreto legge n. 78/2009.

A seguito del differimento sopra descritto, non si ritengono ulteriormente compatibili le modalità di versamento dell'imposta straordinaria di cui al citato articolo 13-bis, comma 1, del decreto legge n. 78/2009, attualmente disciplinate attraverso il rimando, operato dal comma 5 del medesimo articolo 13-bis, ai termini indicati nell'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 350/2001.

Conseguentemente, si rende necessario disporre i nuovi termini cui devono attenersi gli intermediari per il versamento dell'imposta straordinaria relativa alle dichiarazioni riservate di emersione delle attività detenute all'estero da essi ricevute dal 1° al 15 dicembre 2009.

In proposito, tenuto conto delle modalità e dei tempi tecnici di ripartizione del gettito riscosso tramite modello F24, il versamento dell'imposta straordinaria in questione, relativa alle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione effettuate nel predetto periodo, dovrà essere eseguito dagli intermediari entro e non oltre il 18 dicembre 2009.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007).

Disciplina normativa di riferimento

- Articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 “disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009);
- Articolo 1 del decreto legge 23 novembre 2009, n. 168 “differimento del versamento di acconti d'imposta” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009).

Ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il presente provvedimento sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Roma, 30 novembre 2009

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
(Attilio Befera)⁽¹⁾

⁽¹⁾ Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93.